

D.Lgs. 1-9-1993 n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Art. 128-sexies *Mediatori creditizi* ⁽³⁹⁰⁾

In vigore dal 18 dicembre 2010

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

(390) Articolo inserito dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 8, comma 6, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218](#).

Art. 128-septies *Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi* ⁽³⁹¹⁾

In vigore dal 17 ottobre 2012

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
 - a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
 - b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;

[f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.]

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

(391) Articolo inserito dall'[art. 11, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141](#), come modificato dall'[art. 8, comma 7, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218](#) e dall'[art. 6, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169](#).
